

COMUNE DI ARDEA

(Prov. di Roma)

REP 5162

CONTRATTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.

L'anno duemilaquattordici e, addì nove del mese di dicembre in Ardea e nella residenza comunale, avanti a me dott.ssa Marina INCHESS in qualità di Segretario Generale del comune di Ardea autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono costituiti:

Da una parte:

L'Avv. Giovanni Cucuzza nella sua qualità di Dirigente della II^a Area in nome e nell'interesse del Comune di Ardea codice fiscale 80108730583 Partita IVA 02300511009, di seguito nel presente atto denominato semplicemente **"Ente Committente"**;

E dall'altra:

Il Signor Franco Bruschi nato a Milano il 13/11/1964 il quale interviene al presente atto in qualità di Procuratore Speciale e, quindi, di rappresentante della ditta SODEXO ITALIA spa con sede in Cinisello Balsamo – via dei F.lli Gracchi n. 36 - c.f. e p.i. 00805980158 – che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominata semplicemente **"Appaltatore"**.

Della identità personale e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario Comunale sono certo.

PREMESSO

Che con determinazione dirigenziale n. 103/2013 sono state stabilite le procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 163/2006, per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per anni quattro, con riserva ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57 – comma 5 – lett. b – dello stesso D.lgs., della facoltà di prorogare la durata per ulteriori anni due alla ditta aggiudicataria del servizio;

Che con determinazione dirigenziale n. 169/2014 è stato affidato provvisoriamente il servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – alla Sodexo Italia spa;

Che con determinazione dirigenziale n. 185/2014 è stato affidato definitivamente il servizio di cui sopra per le annualità 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – alla Sodexo Italia spa con sede in Cinisello Balsamo (MI) via f.lli Gracchi 36 –20092;

Che con nota del 02/10/2014 dir 24/14 AF la Sodexo Italia spa ha richiesto di poter apportare eventuali migliorie nel riscontrare carenza di arredi indispensabili all'espletamento del servizio di refezione scolastica (banchi e altro per attivare il servizio mensa);

Che con nota prot. 41125/2014 l'ente ha invitato la Ditta in questione a provvedere a quanto necessario per espletare il servizio di che trattasi;

Che infine con determinazione dirigenziale n. 79/2014 è stata approvata la richiesta di utilizzare parte degli importi offerti come migliorie, in sede di gara (che totalmente ammontano ad € 47.000,00) per le forniture dei banchi e delle sedie e di quanto necessario per attivare il servizio nelle

scuole di Ardea;

Che con A/R prot. gen. n. 45476 del 04/12/2014 è stata inviata richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 252/1998, alla Prefettura di Milano;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Oggetto del contratto

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all'appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole primarie del Comune di Ardea.

L'appaltatore si impegna all'esecuzione del servizio in oggetto alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 Capitolato speciale d'appalto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, che le parti dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per approvazione ed integrale accettazione dello stesso con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, e che qui si intende integralmente riportato e trascritto, anche se non materialmente allegato, ma depositato agli atti del fascicolo del presente contratto.

Articolo 3 Durata del contratto

La durata del contratto è di anni 4 (quattro) con facoltà di questa

Amministrazione di prorogare la durata dello stesso con l'Impresa aggiudicataria per ulteriori anni 2 (due) ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57 comma 5 lett. b) D.lgs 163/2006.

Alla fine di tale periodo l'appalto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

In ogni caso, se allo scadere del termine naturale previsto per il contratto, l'Ente Committente non avrà ancora provveduto a definire la procedura di aggiudicazione del servizio per il periodo successivo, lo stesso potrà richiedere la proroga e l'Appaltatore sarà tenuto a continuarlo per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

Articolo 4 Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad € 5.171.988,00 (diconsi Euro cinquemilionicentoseptantunomilanovecentoottantotto/00) iva esclusa per i 4 anni.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato d'Appalto il valore per l'ulteriore biennio è pari ad indicativi € 2.586.000,00,00 iva inclusa.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Articolo 5 Domicilio dell'appaltatore

Ai sensi e per gli effetti di legge, l'appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la sede comunale.

Articolo 6 Termini di gestione del servizio

Le parti concordano che il servizio in oggetto debba essere svolto in ossequio a quanto dettagliatamente previsto nel capitolato speciale quale

documento contrattuale che disciplina la modalità di svolgimento della prestazione ed al quale le parti consensualmente ed in pieno accordo rinviano.

Articolo 7 Inadempienze e penalità

Le parti concordano che il servizio in oggetto debba essere svolto in ossequio a quanto dettagliatamente previsto nel capitolato speciale.

In caso di inadempienze degli obblighi previsti dal presente capitolato e di non accettazione da parte dell'Amministrazione comunale delle controdeduzioni fornite dal gestore, l'Ente Committente provvederà ad inviare formale diffida alla ditta circa le circostanze che costituiscono inadempienza contrattuale.

Nella diffida sarà anche indicata la misura delle penalità che l'Ente Committente intende applicare, come di seguito specificato, con invito a conformarsi entro un termine che sarà ritenuto congruo ad insindacabile giudizio del Committente. L'Appaltatore, ricevuta la diffida deve tempestivamente provvedere agli adempimenti richiesti e darne immediata comunicazione all'Ente Committente.

L'Appaltatore potrà richiedere la revisione della misura della penalità determinata dall'Amministrazione entro 15 gg dalla ricezione della diffida.

SANZIONI:

€ 500,00 per ogni violazione di quanto stabilito da menù;

€ 1.000,00 per ogni violazione di quanto stabilito nelle tabelle merceologiche;

€ 1.000,00 per mancata somministrazione dei prodotti biologici previsti;

€ 2.000,00 per ogni analisi microbiologica o chimica giudicata negativa rispetto a quanto previsto dai limiti di carica microbica;

€ 1.000,00 per ogni caso delle grammature verificato su dieci pesate della stessa preparazione;

€ 2.000,00 per ogni mancato rispetto delle norme igieniche sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate, la produzione e distribuzione dei pasti e quanto altro previsto dalla legge in materia;

€ 500,00 in caso di ritrovamento di corpi estranei inorganici ed organici nei pasti;

€ 2.000,00 per ogni tipologia di prodotto scaduto o invenuto in dispensa o nei frigoriferi;

€ 500,00 per ogni mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia presso i refettori delle scuole;

€ 500,00 per ogni ritardo superiore a 20 minuti nella consegna e distribuzione dei pasti;

€ 500,00 per ogni mancato rispetto delle temperature ai sensi del D.P.R. 327/80;

€ 1.000,00 per la fornitura di pasti in numero insufficiente alle prenotazioni;

€ 2.000,00 per la mancata disponibilità della documentazione inerente la messa in atto del sistema HACCP ai responsabili dei controlli incaricati dall'amministrazione comunale;

€ 500,00 per ogni unità lavorativa mancante rispetto all'organico giornaliero e al relativo monte ore offerto;

da € 500,00 a € 3.000,00 per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal capitolato speciale d'appalto e dal presente contratto, a secondo della gravità delle stesse.

Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato

speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del servizio e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Articolo 9 Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Velletri in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, cui le parti fanno consensualmente ed espresso rinvio dichiarando di conoscerne ed accettarne il contenuto.

Articolo 10 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza ed in tema di assunzioni obbligatorie

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Lazio, le condizioni

economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella regione Lazio durante lo svolgimento del servizio.

La stazione appaltante, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'appaltatore, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto;

Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Articolo 11 Divieto di cessione o sub - appalto del contratto.

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità dell'atto di cessione.

E' consentito il sub-appalto, ai sensi dell'art. 118 D.lgs 163/2006, fino ad un massimo del 30% dell'importo contrattuale unicamente per i servizi accessori all'appalto principale e cioè: servizi di distribuzione dei pasti, pulizia, trasporti e manutenzioni. Qualora le ditte intendessero avvalersi di tale facoltà dovranno dichiararlo nella documentazione amministrativa.

In caso di inadempienza a quanto sopra prescritto si procederà alla immediata risoluzione del contratto.

L'Ente Committente, in questo caso, incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni per le spese ad essa causate, salvo maggiori danni accertati.

Articolo 12 Risoluzione del contratto.

L'Ente Committente, a seguito di ripetute infrazioni da parte dell'Appaltatore, può unilateralmente risolvere il contratto con effetto immediato, comunicando all'Appaltatore i motivi, mediante lettera A/R e con la possibilità di affidare il servizio a terzi in danno dell'Appaltatore e salva l'applicazione delle penalità prescritte.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti fattispecie.

- a) apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Appaltatore;
- b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'Appaltatore;
- c) abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- d) impiego di personale non dipendente dell'Appaltatore;
- e) gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del centro cottura;
- f) utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto, relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche;
- g) casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata imperizia dell'Appaltatore;
- h) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- i) interruzione non motivata del servizio;
- j) sub-appalto totale del servizio;

k) cessione del contratto a terzi;

l) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

m) destinazione dei locali affidati all'impresa ad uso diverso da quello stabilito nel capitolato speciale.

Altresì le Parti, di comune accordo sottopongono il presente contratto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1353 del c.c., dando atto che all'eventuale acquisizione di informativa negativa da parte della Prefettura di competenza, l'ente Committente recederà il contratto, liquidando all'Appaltatore, esclusivamente il valore del servizio già eseguito ed il rimborso di eventuali spese sostenute, senza che questi possa vantare alcunché, essendo obbligo dell'Amministrazione comunale attivare il recesso immediato del contratto

Articolo 13 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 101 del D.P.R. n. 554/1999, cauzione definitiva di euro 258.599,40 pari al 5% dell'importo contrattuale, a mezzo polizza fideiussoria n. 28362 in data 10/11/2014 stipulata con Banco Popolare Milano.

La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.

La suddetta cauzione sarà svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Articolo 14 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

l'offerta economica;

il capitolato speciale d'appalto;

il documento unico della sicurezza circa i rischi da interferenza (DUVRI).

Articolo 15 Dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 rubricata "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"

In attuazione degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 l'appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste italiane s.p.a.

Le parti riconoscono che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In attuazione degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 l'appaltatore dichiara inoltre che in ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.

n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 l'impresa aggiudicataria Soc. SODEXO ITALIA spa come sopra costituita e rappresentata, comunica che il C/C dedicato è IBAN IT72T050340163600000033248 per i movimenti finanziari relativi al servizio di refezione scolastica del Comune di Ardea – **CIG 546110673B.**

E' autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o in saldo per l'Impresa SODEXO ITALIA spa– **il Sig. Franco Bruschi – Procuratore Speciale**, al quale potranno essere effettuati i pagamenti relativi al presente contratto con esonero dell'Amministrazione, da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

Articolo 16 Termini dei pagamenti ed interessi

Alla fine di ogni mese l'Appaltatore dovrà fatturare all'Ente Committente in numero dei pasti suddivisi per ogni singolo plesso scolastico.

L'Ente Committente annualmente stanzierà nel proprio bilancio la spesa presunta per la fornitura dei pasti.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7 del D.lgs 231/2002, il pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore sarà effettuato dall'Ente Committente, a mezzo mandato di pagamento, nel termine massimo di 60 gg dal ricevimento delle fatture, in accordo a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del suddetto D.lgs.

Per quanto riguarda la verifica della regolarità e della qualità della prestazione da parte del responsabile del procedimento si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto, termine durante il quale l'inesattezza della prestazione potrà essere opposta al debitore.

Le parti concordano nel ritenere che il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione.

Le parti concordano altresì che in caso di ritardo da parte dell'ente nell'adempimento della prestazione pecuniaria, si applicheranno gli interessi legali nella misura prevista dal codice civile.

Articolo 17 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di bollo, imposta di registro, tasse di segreteria ecc.) sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 18 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" la Stazione appaltante informa l'appaltatore che "titolare" del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Ardea e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, "responsabile" del suddetto trattamento sono i responsabili dei servizi interessati.

Richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione come di seguito lo sottoscrivono.

Questo atto consta di n. 13 pagine intere, oltre quanto di questa e viene firmato così come segue:

